



COMUNE DI URI

PROVINCIA DI SASSARI

www.comune.uri.ss.it

AREA SERVIZI SOCIALI – CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE

AVVISO PUBBLICO

**“Reddito di inclusione sociale-Fondo regionale
per il reddito di inclusione sociale Agiudu Torrau”**

Delib. G.R. n. 48/22 del 29.11.19

Annualità 2019 2020

PRESENTAZIONE ISTANZE DAL 15.01.2020 AL 28.02.2020

IL REIS 2019 - 2020

La Regione autonoma della Sardegna opera attivamente affinché ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, residente nel territorio isolano, superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire la dignità e il diritto alla felicità della vita.

Al fine di perseguire le suddette finalità, la Regione ha istituito con L.R. 2 agosto 2016, n. 16, il REIS, Reddito di Inclusione Sociale, un contributo economico in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini.

L'erogazione del REIS è condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati ai successivi paragrafi.

Così come previsto per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, l'erogazione del REIS è condizionata, inoltre, alla adesione ai Progetti utili alla collettività eventualmente attivati dal Comune di residenza.

1. INCOMPATIBILITÀ TRA REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) E REIS

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (Rdc) e abrogato il Reddito di inclusione (REI). Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS):

Le Linee guida per il biennio il 2019 – 2020, approvate con Delib.G.R. n. 42/37 del 22.10.2019 hanno previsto, che il REIS sia assegnato alle famiglie NON beneficiarie del Reddito di cittadinanza, in possesso dei requisiti definiti ai successivi paragrafi.

L'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:

- l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;
- l'istante è stato ammesso al Rdc.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE AL REIS

Possono accedere al REIS 2019 – 2020 i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente per un periodo non inferiore ai ventiquattro (24) mesi nel territorio della regione.

Si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari (L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 3 "Requisiti e condizioni di accesso" e ss.mm.ii).

Per accedere al REIS è necessario che il nucleo familiare, come sopra definito, sia in possesso dei seguenti requisiti:

- Valore ISEE, ordinario o corrente, inferiore a 9.360,00 euro
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 35.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza

È necessario, inoltre, che nessun componente il nucleo:

- possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- possieda imbarcazioni da diporto.

3. VALORE ECONOMICO REIS E FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

Gli importi mensili del REIS 2019 2020 sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Numero componenti	Valore Isee e Priorita'		
	Priorità 1 ISEE euro 0 – 3000	Priorità 2 ISEE euro 3001 – 6000	Priorità 3 ISEE euro 6.001 – 9.360 esclusi
	Importo annuale e mensile		
1	euro 3.300 (275,00 €)	euro 2.700 (225,00 €)	euro 1.200 (100,00 €)
2	euro 4.200 (350,00 €)	euro 3.600 (300,00 €)	euro 2.100 (175,00 €)
3	euro 5.100 (425,00 €)	euro 4.500 (375,00 €)	euro 3.000 (250,00 €)
4 e superiori a	euro 5.460	euro 4.860	euro 3.900

Responsabile del Servizio Assistente Sociale

Dr.ssa Fiorella Floris

0794187052

f.floris@comune.uri.ss.it

4	(455,00)	(405,00 €)	(325,00 €)
---	----------	------------	------------

Il REIS è erogato per 12 mensilità, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento comunale di ammissione definitiva al REIS

L'ammissione al REIS 2019 – 2020 prevede una priorità di graduatoria definita per fasce ISEE:

1. PRIORITA' 1: Valore ISEE (ordinario, corrente, minori) compreso tra 0 e 3.000,00 euro
2. PRIORITA' 2: 1.2 Valore ISEE (ordinario, corrente, minori) compreso tra 3.000,01 euro e 6.000,00 euro
3. PRIORITA' 3: Valore ISEE (ordinario, corrente, minori) compreso tra 6.000,01 euro e 9.360,00

All'interno di ciascuna fascia ISEE, i nuclei familiari saranno ulteriormente graduati in relazione alle seguenti **sub priorità**:

- famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- famiglie comunque composte incluse quelle unipersonali.

All'interno di ciascuna fascia di priorità e di "sotto priorità", i suddetti nuclei familiari saranno ammessi al beneficio in ordine crescente di valore ISEE (dal più basso al valore più elevato); a parità di valore ISEE, i nuclei saranno graduati per valore crescente di valore ISR.

La **graduatoria di ammissione** sarà definita sulla base delle priorità del presente Avviso per tutte le istanze pervenute nei termini definiti, per cui sono stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione.

La **graduatoria** sarà resa pubblica, con la sola indicazione del **numero e data di protocollo**, della fascia di priorità, del parametro di graduazione (ISEE, ed eventuale ISR), della somma mensile REIS "assegnabile".

Si procederà con l'erogazione del contributo in favore delle famiglie beneficiarie, per ordine di graduatoria, nei limiti delle somme disponibili da parte del Comune/Plus.

4. DOMANDA DI AMMISSIONE AL REIS 2019 - 2020

Possono presentare domanda di ammissione i nuclei familiari in possesso dei requisiti sopra definiti che **Non fruiscano o che non possano fruire del Reddito di cittadinanza**.

La domanda può essere presentata dal **15 GENNAIO 2020** al **28 FEBBRAIO 2020** utilizzando esclusivamente il facsimile allegato all'Ufficio Protocollo dell'ente:

- tramite consegna a mano;
- trasmissione via pec: protocollo.uri@pec.comunas.it

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati:

- la ricevuta di presentazione di domanda RDC
- la ricevuta di esito negativo o decadenza.
- Documento ISEE in corso di validità;

Responsabile del Servizio Assistente Sociale

Dr.ssa Fiorella Floris

0794187052

f.floris@comune.uri.ss.it

- Copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 (Requisiti di ammissione al Reis).

5. PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti al punto 6 del presente avviso) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico.

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

La durata dei progetti di inclusione non corrisponde necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario, che è stabilita in dodici (12) mesi.

La Giunta regionale, anche per gli anni 2019 e 2020, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di concessione del REIS, prevede le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

1. Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.
2. Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS
3. Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l'ASPAL a definire il percorso di inclusione.

Tenuto conto che, in tutte le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, potranno essere attivate, a titolo esemplificativo, le tipologie di intervento di cui all'art. 9, comma 4, della L.R. n. 18/2016 e s.m.i., nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che le disciplina.

L'inserimento dei destinatari REIS in Progetti d'inclusione attiva sarà assicurato anche dall'amministrazione regionale attraverso interventi quali, ad esempio, quelli promossi a valere sulle risorse del PO FSE 2014 –2020 di imminente avvio, e quelli finanziati con il programma LavoRAS, CARPE DIEM, Includis.

In caso di mancata accettazione del Progetto di Inclusione attiva, si procederà con la revoca di ammissione al beneficio.

6. CASI DI EVENTUALE ESONERO DAL PROGETTO DI INCLUSIONE ATTIVA

Sono individuati i seguenti target quali beneficiari del REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.

Responsabile del Servizio Assistente Sociale

Dr.ssa Fiorella Floris

0794187052

f.floris@comune.uri.ss.it

7. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO

Il beneficio verrà erogato per ogni singolo mese successivo alla data di approvazione della graduatoria salvo casi di sospensione e revoca di cui all'art.8.

Il beneficio verrà erogato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente.

In caso di revoca o variazione del contributo mensile che comportino un risparmio per l'Amministrazione, si procederà con l'assegnazione del beneficio, in ordine di graduatoria, a nuovi nuclei familiari, con le medesime modalità di cui ai Punti precedenti.

Il sussidio economico non può essere erogato a persone affette da dipendenze patologiche o essere utilizzato per il consumo di tabacco, alcol e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS; in ogni caso uno stesso beneficiario può accedere al REIS per un massimo di tre volte. Nel computo del numero dei benefici concessi si considerano anche quelli delle gestioni pregresse.

8. SOSPENSIONE E REVOCA DEL BENEFICIO

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

Si procederà con la revoca immediata del contributo a coloro che:

- omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Avviso.
- interrompano senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale, così come definito in accordo con il case manager o l'Equipe Multidisciplinare;
- reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto;
- facciano un uso distorto del contributo economico.

Il contributo potrà essere revocato nel caso emerga il venir meno delle condizioni di bisogno che lo ha determinato.

Il contributo verrà revocato in caso di ammissione al Reddito di cittadinanza.

9. PROCEDURA DI VERIFICA REQUISITI

Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici, eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del d.p.r. 445 del 2000)

10. TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali da ciascuna Amministrazione comunale.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

11. PUBBLICITÀ DELL'AVVISO

Il presente avviso è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio online, sul sito internet del Comune.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è la dr.ssa Michela Mura.



La Responsabile del Servizio
Assistente Sociale
Dr.ssa Fiorella Floris

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Fiorella Floris".